DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale - Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

#### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 27 dicembre 1999, con la quale il tribunale di Camerino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale - il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severino Marche (Macerata).

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

### Decreta:

### Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale - il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severino Marche (Macerata), costituita in data 20 febbraio 1984, con atto a rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti, di Macerata, omologato dal tribunale di Camerino con decreto del 2 marzo 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Diana Baldassarri con studio in Recanati (Macerata) via Vinciguerra n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

#### Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: Piloni

01A0836

DECRETO 15 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giovanni a r.l.», in Rosarno.

#### IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

#### Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Giovanni a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Domenico Pulejo in data 19 ottobre 1982, repertorio n. 608, registro società n. 873, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 15 gennaio 2001

*Il direttore:* Laganà

01A0821

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2001.

Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.

# IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive medificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice:

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 17 settembre, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1.000 litri, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986 con il quale si sono trasposte in forma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il

trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 a quelle previste dalle norme ADR e RID;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute del 23 settembre 1999 e del 9 maggio 2000;

#### ADOTTA

il seguente decreto:

#### Art. 1.

Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e le incastellature di bombole, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, come definiti al marginale 2211 dell'ADR e 211 del RID, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in relazione al gas trasportato, della tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

### Art. 2.

Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale sia eseguita in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas iscritte sui recipienti stessi devono essere uniformate a quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, la data di riferimento sarà quella della messa in uso eseguita ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1986.

#### Art. 3.

Per le bombole di acetilene con massa porosa non monolitica, sottoposte a verifica iniziale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applicherà a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

#### Art. 4.

Sono abrogati i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1987 recante la 86<sup>a</sup> serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 16 ottobre 1998.

#### Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

p. Il Ministro: Angelini

Allegato

# TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1999) AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DEI REVISIONE DEI RELATIVI RECIPIENTI

[bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici]

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS COMPRESSI	
40.4		10.40
1° A	1002 Aria compressa	10 (1)
1° A	1006 Argo compresso	10
1° A	1046 Elio compresso	10
1° A	1056 Cripto compresso	10
1° A	1065 Neon compresso	10
1° A	1066 Azoto compresso	10
1° A	1979 Gas rari in miscela compressa	10
1° A	1980 Gas rari e ossigeno in miscela compressa	10
1° A	1981 Gas rari e azoto in miscela compressa	10
1° A	1982 Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	10
1° A	2036 Xeno compresso	10
1° A	2193 Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante R 116 compresso)	10
1°A	1956. Gas compresso, n.a.s.	10
71.00	Miscele compresse di gas del 1°A con biossido di carbonio	10
· .	Miscele compresse di gas del 1°A con biossido di carbonio e ossigeno, contenenti	
	meno del 21% di ossigeno	10
1° 0	1014 Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	10
1° 0	1072 Ossigeno compresso	10
1° 0	2451 Trifluoruro di azoto compresso	10
1° 0	3156 Gas compresso comburente, n.a.s.	10
r ·		
1°F	1049 Idrogeno compresso	5
1°F	1957 Deuterio compresso	5
1°F	1962 Etilene compresso	5
1°F	1971 Metano compresso	5
1°F	1971 Gas naturale compresso	5
1°F	2034 Idrogeno e metano in miscela compressa	5
1° F	2203 Silano compresso	5
1°F	1954 Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	5
1°F	1964 Gas compresso infiammabile, n.a.s.	5
1° T	1612 Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	5
1°T	1955 Gas compresso tossico, n.a.s.	5
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso [Ossido di carbonio] [a]	5 (2)
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso [Ossido di carbonio] [a] 1023 Gas di carbone compresso	5 (2) 5
1° TF		
1°TF		5
	1911 Diborano compresso	5
1° TF	2600 Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa	
40 TE	(Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	5 (2)
1° TF	1953 Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	5
1° TÇ	1008 Trifluoruro di boro compresso	2
1° TC	1859 Tetrafluoruro di silicio compresso	3 3
1° TC	2198 Pentafluoruro di fosforo compresso	
1° TC	2417 Fluoruro di carbonile compresso	3
1° TC		3
1 10	3304 Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	2.

O	N. di identificamiene e denominario de de la contra	ADR / RID
Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	(anni)
	GAS COMPRESSI (segue)	
1° TO	3303 Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.	5
° TFC	3305 Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	2
° TOC	1045 Fluoro compresso	5
° TOC	1660 Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)	3
° TOC	2190 Diffuoruro di ossigeno compresso 3306 Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	3
100	3300 Gas compresso lossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	
	GAS LIQUEFATTI	
	ONO ENGOLI ATTI	·
2° A	1009 Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	10
2° A	1013 Biossido di carbonio [Anidride carbonica ] [a]	10
2° A	1015 Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela	10
2° A	1018 Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	10
2° A	1020 Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	10
2° A	1021 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	10
2° A	1022 Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	10
2° A	1028 Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	10
2° A	1029 Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	10
2° A	1058 Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria	10
2° A	1080 Esafluoruro di zolfo	.10
2° A	1858 Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216) [Perfluoropropene] [a]	10
2° A 2° A	1952 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	10
2° A	1958 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114) 1973 Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)	10
2° A	<ul> <li>1973 Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)</li> <li>1974 Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)</li> </ul>	10
2° A	1976 Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	10 10
2° A	1983 1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	10
2° A	1984 Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	10
2° A	2422 2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	10
2° A	2424 Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218)	10
2° A	2599 Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)	10
2° A	2602 Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)	10
2° A	3070 Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela	10
2° A	3159 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	10
2° A	3220 Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	10
2° A	3296 Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	10
2° A	3297 Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela	10
2° A	3298 Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela	10
2° A	3299 Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela	10
2° A	3337 Gas Refrigerante R 404A	10
2° A	3338 Gas Refrigerante R 407A	10
2° A	3339 Gas Refrigerante R 407B	10
2° A	3340 Gas Refrigerante R 407C	10
2° A	1078 Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)	10
	Miscela F1 [b]	10
	Miscela F2 [b]	10
	Miscela F3  Miscela of 50% di poptofiuoroctopo o il 50% di 4.4.4.4 fili	10
l	Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano  Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano	10
- 1	misocia ai 50 % di monodorodindorometano con il 4/% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano	10

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
X .	Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	10
	Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano	
	e il 2,1% di n-butano Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	10
2° A	1968 Gas insetticida, n.a.s.	10
2° A.	3163 Gas liquefatto, n.a.s.	10 10
	Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano	10
2° O	1070 Protossido di azoto (Emiossido di azoto)	10
2° 0	3157 Gas liquefatto comburente, n.a.s.	10
2°F	1010 1,2-Butadiene stabilizzato	10
2° F	1010 1,3-Butadiene stabilizzato	10
2° F	1010 Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate	10
2°F	1011 Butano	10
2° F	1012 Butileni in miscela	10
2° F	1012 1-Butilene	10
2° F	1012 trans-2-Butilene	10
2° F	1012 cis-2-Butilene	10
2° F	1027 Ciclopropano	10
2° F	1030 1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	10
2°F	1032 Dimetilammina anidra	10
2° F	1033 Etere metilico	10
2°F	1035 Etano	10
2° F	1036 Etilammina	10
2° F	1037 Cloruro di etile	10
2° F	1039 Etere metiletilico	10
2° F 2° F	1041 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	10
2° F	1055 Isobutilene	10
4 F	1060 Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata [c] Miscela P1 [c]	10
		10
2° F	Miscela P2 [c] 1061 Metilammina anidra	10
2°F	1063 Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	10 10
2° F	1077 Propilene	10
2° F	1081 Tetrafluoretilene stabilizzato	10
2° F	1083 Trimetilammina anidra	10
2° F	1085 Bromuro di vinile stabilizzato	10
2° F	1086 Cloruro di vinile stabilizzato	10
2° F	1087 Etere metilvinilico stabilizzato	10
2° F	1860 Floruro di vinile stabilizzato	10
2°F	1912 Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	10
2° F	1959 1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a) [Fluoruro di vinilidene] [a]	10
2° F	1969 Isobutano	10
2°F	1978 Propano	. 10
2° F	2035 1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	10
2°F	2044 2,2-Dimetilpropano	10
2°F	2200 Propadiene stabilizzato	10
2° F	2419 Bromotrifluoroetilene	10
2°F	2452 Etilacetilene stabilizzato	10
2°F	2453 Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)	10
2° F	2454 Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)	10

Ordin.		N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS	LIQUEFATTI (segue)	
2° F	2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	10
2°F	2601	Ciclobutano	10
2° F	3153	Etere perfluoro(metilvinilico)	10
2° F		Etere perfluoro(etilvinilico)	10
2° F	3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	10
2° F	1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. (5)	10 (3)
		Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 (3)
		Miscela A01 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 (3)
		Miscela A02 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 (3)
		Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 (3)
	ŀ	Miscela B1	10 (3)
	ŀ	Miscela B2	10 (3)
		Miscela A1	10 (3)
		Miscela B	10 (3)
	;	Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	10 (3)
		Butano (denominazione commerciale delle Miscele A, A01, A02 ed A0)	10 (3)
		Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	10 (3)
2° F	3354		10
2° F	3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	10
2° T	1062	Bromuro di metile	5
2° T	1581		5
2° T		Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T		Fluoruro di solforile	5 (2)
2° T		Gas insetticida tossico, n.a.s.	5
2° T		Gas liquefatto tossico, n.a.s.	5
		Fluoruro di bromodifluoroacetile	5
2° TF	1026	Cianogeno	5 (2)
2° TF	1040	Ossido di etilene puro	5
		Ossido di etilene con azoto	5
2° TF	1053	Solfuro di idrogeno	5 (2)
2° TF		Mercaptano metilico	5 (2)
2° TF		Trifluorocloroetilene stabilizzato	5 (2)
2° TF		Arsina	5
2° TF	2192		5
2° TF		Fosfina	5
2° TF		Seleniuro di idrogeno anidro	5
2° TF		Solfuro di carbonile	5 (2)
2° TF	2676		5
2° TF		Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° TF	3355		5
2° TF		Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	5
- ::	0100	Esafluorobutadiene [Perfluorobutadiene] [a]	5
7 1 4 4	14.70	L'Sandolobulaciene [Pernuolobulaciene] [a]	3 -
2° TC		Ammoniaca anidra	1 -
2° TC	1005	Cloro	5 =
2° TC			5
	1048	Bromuro di idrogeno anidro	3
2° TC	1050		3
2° TC		Cloruro di nitrosile	3
2° TC		Fosgene	3
2° TC	1079	Biossido di zolfo	3
2° TC	1589	Cloruro di cianogeno stabilizzato	3
2° TC	1741	Tricloruro di boro	3

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
<u> </u>		
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° TC	2194 Esafluoruro di selenio	3
2° TC	2195 Esafluoruro di tellurio	$\frac{3}{3}$
2° TC	2196 Esafluoruro di tungsteno	3
2° TC	2197 loduro di idrogeno anidro	3
2° TC	2418 Tetrafluoruro di zolfo	3
2° TC	2420 Esafluoroacetone	3
2° TC	3057 Cloruro di trifluoroacetile	3
2° TC	3308 Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	2
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile	5 (2)
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile 3307 Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	5 (2)
2 10	Ods inductatio tossico, combutante, m.a.s.	
2° TFC	2189 Diclorosilano	3
2° TFC	2534 Metilclorosilano	3
2° TFC	3309 Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	2
	1067 Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto).	3
2° TOC	1749 Trifluoruro di cloro	3
	1975 Ossido nitrico e tetrossido di diazoto in miscela	3
	2548 Pentafluoruro di cloro 2901 Cloruro di bromo	3
2° TOC	3310 Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	3 2
2 100	3310 Gas ilquelatto tossico, combutente, conosivo, it.a.s.	
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI	ľ
3° A	1913 Neon liquido refrigerato	10
3° A	1951 Argo liquido refrigerato	10
3° A	1963 Elio liquido refrigerato	10
3° A	1970 Cripto liquido refrigerato	10
3° A	1977 Azoto liquido refrigerato	10
3° A	2187 Biossido di carbonio liquido refrigerato	10
3° A	2591 Xeno liquido refrigerato	10
3° A	3136 Trifluorometano liquido refrigerato	10
3° A	3158 Gas liquido refrigerato, n.a.s.	10
3° O	1003 Aria liquida refrigerata	40
3° O	1073 Ossigeno liquido refrigerato	10 10
3° O	2201 Protossido di azoto liquido refrigerato	10
3° O	3311 Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	10
3°F	1038 Etilene liquido refrigerato	10
3°F	1961 Etano liquido refrigerato	10
3° F	1966 Idrogeno liquido refrigerato	10
3° F	1972 Metano liquido refrigerato	10
3° F	1972 Gas naturale liquido refrigerato	10
3° F	3138 Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	10
3° F	3312 Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	10
]		1
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE	
4°A	2073 Ammoniaca in soluzione acquosa	5
4°F	1001 Acetilene disciolta	5 (4)
	1001 / Notificial disciona	3 (+)

# NOTE:

- Per le bombole per uso subacqueo verifica iniziale 4 anni e successive ogni 2 anni, per qualsiasi capacità.
- (2) 10 anni per i recipienti in lega di alluminio.
- (3) La periodicità dei collaudi può essere portata a 15 anni, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C. Roma, in conformità con le prescrizioni della norma UNI EN 1440, versione ufficiale in lingua italiana della norma EN 1440/96
- (4) 10 anni per i recipienti aventi massa porosa monolitica.
- (5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica "1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.".
- [a] Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997.
- [b] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II).
- [c] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2.

01A0837

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Finanziamento sportello unico e avvio rete patti territoriali. (Deliberazione n. 119/2000).

# IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 2, commi 203 e seguenti, che disciplinano gli strumenti di programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 477, «Recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati e la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi» ed in particolare l'art. 3 che prevede la costituzione di sportelli unici per le attività produttive;

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state fra l'altro disposte assegnazioni, nel triennio 2000 - 2002, per il finanziamento di iniziative in materia di programmazione negoziata nelle aree depresse;

Vista inoltre la propria delibera n. 31 del 17 marzo territo 2000 che prevede fra l'altro, al punto 3, le modalità di sorzi);

copertura degli oneri relativi ad attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 maggio 2000, ha approvato l'«Action Plan» sullo sportello unico, con il quale è stato fissato l'obiettivo di diffondere entro il 2000 gli sportelli unici in un numero di comuni tale da coprire il 90 per cento della popolazione, elevandone l'efficienza operativa e l'efficacia e puntando ai livelli qualitativi già raggiunti dalle esperienze di eccellenza;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle predette attività sono quantificate, nell'«Action Plan», in 125 miliardi di lire, di cui 75 miliardi da reperire a carico delle risorse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e 25 miliardi di lire già disponibili sui fondi del Dipartimento della funzione pubblica e del Formez;

Tenuto conto del carattere modulare del programma che ne consente il finanziamento progressivo in linea con la diffusione territoriale dello strumento;

Considerato altresì che nell'ambito dell'«Action Plan», è stato costituito un gruppo paritetito tra il dipartimento della funzione pubblica (DPF) e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione (DPS), con il compito di definire il programma per l'ulteriore rapida diffusione degli sportelli unici, a partire da quelli gestiti in forma associata (patti territoriali, comunità montane, contratti d'area, consorzi);